



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Provincia di Lecco

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 6 del 15/03/2017

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette, addì **quindici** del mese di **marzo** alle ore **18:45**, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco Rigamonti Dott. Luca il Consiglio Comunale. Alla trattazione dell'oggetto risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P
1	RIGAMONTI LUCA	SI
2	GATTI DAVIDE	SI
3	GIUSSANI PIETRO	NO
4	POZZI LUCA	SI
5	CASIRAGHI GIORGIO	SI
6	COLOMBO MARIA TERESA	SI
7	MOTTADELLI MASSIMO	SI

N.	Cognome e Nome	P
8	PIROVANO MARCO	SI
9	SCACCABAROZZI MARIAGRAZIA	SI
10	MIOLO MASSIMO	NO
11	MUCCI MILENA	NO
12	CASATI GIANLUCA	NO
13	PIROVANO GIOVANNI	SI

PRESENTI: 9

ASSENTI: 4

Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Giulia Vetrano

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.



OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.

La presente proposta di deliberazione è presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- ✓ l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- ✓ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ✓ il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni, a carico sia del possessore, sia dell'utilizzatore dell'immobile, il cui presupposto è: "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli" e soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;

Ricordato, ai fini dell'applicazione della TASI che:

- ✓ la stessa era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ✓ è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- ✓ la base imponibile a cui fare riferimento, per l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell'IMU di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni che ha richiamato l'art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 594 disciplinante le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI;
- ✓ l'aliquota di base per l'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura, fino all'azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (comma 676 art. 1 Legge 147/2013);
- ✓ il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per le abitazioni principali, al 2 per mille per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola ed al 10,6 per mille per gli altri immobili. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille" Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato Decreto-Legge n. 201, del 2011;
- ✓ l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 ha stabilito che per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola il limite di aliquota da applicare non può superare la misura dell'1 per mille;



- ✓ la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);
- ✓ l'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito in Legge n. 68 del 02.05.2014 che esenta dal pagamento del tributo gli immobili di posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai comuni;

Richiamato la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto, a decorrere dall'01.01.2016:

- ✓ l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- ✓ la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla Legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito per l'ente, stimata dal Ministero dell'Interno, in € 230.234,71 alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 21.08.2014, esecutiva ai sensi di Legge e modificato con deliberazioni consiliari n. 38 del 25.07.2015 e n. 22 del 27.04.2016;

Richiamato la propria deliberazione n. 24 del 27.04.2016, con la quale, per l'anno di imposta 2016, sono state confermate le aliquote dell'anno 2015;

Visto l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Visto l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di bilancio 2017), che estende il blocco delle aliquote anche per l'anno 2017, ad eccezione della TARI;

Rilevato dunque, sulla base delle norme sopra richiamate, che il comune può unicamente:

- ridurre l'aliquota della TASI;
- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Visto la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della Legge n. 208/2015:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011	1,0 per mille
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti ed aree fabbricabili	0,0 per mille



Stimato in € 8.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che, l'art. 7 commi 7 e 8 del vigente Regolamento TASI, in base a quanto indicato nel comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013, prevedono:

- ✓ comma 7: "Il Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, individua analiticamente i servizi indivisibili e, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- ✓ comma 8: "Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

Visto i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, come desunti dallo schema di bilancio 2017:

SERVIZI	COSTI
Servizio di pubblica illuminazione	€ 108.500,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 45.500,00
Servizi di polizia locale	€ 106.559,00
Servizi di viabilità	€ 79.193,00
Servizi relativi alla cultura	€ 92.622,00
Manutenzione degli immobili comunali	€ 221.175,00
Servizi di protezione civile	€ 3.000,00
Totale costi	€ 656.549,00

a fronte di un gettito, derivante da versamenti dei contribuenti, stimato in € 8.000,00 (copertura 1,22%);

Visto:

- a. l'art. 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b. l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c. l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 5, comma 11 del Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017 n. 19, che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;



Richiamato l'art. 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, come sostituiti dall'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito in Legge n. 64 del 6 giugno 2013 e dall'art. 1 c. 10 lett. e) della Legge 28.12.2015 n. 208, che regolamentano la modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti

Visto:

- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- ✓ la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 15.05.2014 avente ad oggetto: "Nomina del funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)";

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

D E L I B E R A

1. di confermare, per l'anno d'imposta 2017, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI, già in vigore per l'anno 2016:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (comprese categorie A/1, A/8 e A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	0,00 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
Fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 201/2011	1,0 per mille
Altre tipologie di immobili diversi dai precedenti ed aree fabbricabili	0,0 per mille

2. di stimare in € 8.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente nell'elenco riportato di seguito, nella misura stimata del 1,22% e che la copertura della quota mancante verrà assicurata in parte dall'aumento del fondo di solidarietà, ed in parte dalle risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale;



3. di stabilire in € 656.549,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come riportati nel seguente prospetto:

SERVIZI	COSTI
Servizio di pubblica illuminazione	€ 108.500,00
Servizio di manutenzione del verde pubblico	€ 45.500,00
Servizi di polizia locale	€ 106.559,00
Servizi di viabilità <i>(escluso il personale inserito fra i costi TARI)</i>	€ 79.193,00
Servizi relativi alla cultura	€ 92.622,00
Manutenzione degli immobili comunali	€ 221.175,00
Servizi di protezione civile	€ 3.000,00
Totale costi	€ 656.549,00

4. di dare atto dell'avvenuto rispetto del vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Legge n. 147/2013;
6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, nelle apposite sezioni;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

~~~~~

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti 10, assenti 3 (Miolo Massimo, Mucci Milena e Casati Gianluca).

Vista la suesposta proposta di deliberazione presentata dal Sindaco d'intesa col Responsabile del Settore 2 Economico Finanziario.

Il Sindaco prende la parola ed espone l'argomento di cui all'oggetto specificando che esistono solo due tipologie di immobili soggetti alla Tasi ovvero i fabbricati rurali strumentali, con aliquota 1 per mille e i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte delle imprese costruttrici con aliquota del 2,5 per mille.

Interviene il Consigliere comunale Pirovano Giovanni ricordando che anche lo scorso anno avevano chiesto sui fabbricati in attesa di vendita una riduzione dell'aliquota prevista in quanto in un momento di difficoltà economica poteva essere un segnale positivo nei confronti dei costruttori.

Il Sindaco come già ribadito lo scorso anno ricorda che l'applicazione della Tasi e non dell'Imu è di per sé un regime agevolato per i costruttori.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore interessato e di regolarità contabile espresso dal Ragioniere comunale, ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000, qui allegati.



Il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno.

Con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Pirovano Giovanni), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti, n. 10 votanti e n. 0 astenuti

### **DELIBERA**

di approvare la suestesa proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2017.**

Successivamente, con voti n. 9 favorevoli, n. 1 contrario (Pirovano Giovanni), legalmente resi per alzata di mano, essendo n. 10 i presenti, n. 10 votanti e n. 0 astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs.vo 267/2000.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Rigamonti Dott. Luca

SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT.SSA GIULIA VETRANO

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune il

23 MAR 2017

e ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giulia Vetrano



AP 266

**ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'art. 134 comma 4°, del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. (IE)

Ll, 15/03/2017



SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giulia Vetrano